COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 251

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (1534);

MILIA: Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria (284) 251

PRESIDENTE . . 251, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262

AMATUCCI 253

BAVETTA 261

BERLINGUER MARIO 255

BISANTIS 259

BOSISIO 260, 261

DE FLORIO 254, 259, 261

DELL'ANDRO, *Relatore* 252, 255, 256, 257, 258, 259, 261

FORTUNA 256, 257, 258, 261, 262

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 256, 258, 259, 262

REGGIANI 255, 256

SFORZA 260

La seduta comincia alle 9,50.

ZOBOLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bova è in congedo.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (1534) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Milia: Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria (284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia

penale », abbinato alla proposta di legge di iniziativa del deputato Milia: « Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria ».

Il disegno di legge è iscritto per la prima volta all'esame della nostra Commissione e la sua discussione va abbinata con la proposta di legge di iniziativa del deputato Milia: « Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria » il cui esame venne da noi già iniziato nella seduta del 29 gennaio 1964 e, in quella sede, si decise di attendere il disegno di legge – oggi presentato – per procedere nell'esame.

I termini per il parere della Commissione bilancio sono già scaduti; pur tuttavia è opportuno non procedere – in questa seduta – all'approvazione dei singoli articoli. Arriveremo alla chiusura della discussione generale in attesa del parere della Commissione bilancio che è stato già sollecitato.

Il deputato Dell'Andro ha facoltà di svolgere la relazione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il disegno di legge prevede l'aumento delle indennità spettanti ai testimoni, in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, ai periti, agli interpreti ed ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e, infine, ai custodi in materia penale.

Le indennità per i testimoni sono state aumentate, l'ultima volta, con legge 29 luglio 1949, n. 499. Questo ritocco in aumento, si è rivelato insufficiente rispetto alle attuali condizioni di vita ed all'aumento generale dei prezzi sicché, non di rado, si verifica che testimoni, chiamati a deporre, non si presentino e non valgono le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, per indurli a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria. Ecco il motivo per cui è stato previsto un aumento delle indennità per i testi che, con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, sono fissate nella misura di lire 700 giornaliere per i testi residenti nel luogo o ad una distanza non superiore ai due chilometri e mezzo dall'ufficio ove vengono escussi. L'indennità è di lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio e di lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno per i testi residenti fuori sede.

Con l'articolo 3 si eleva a lire 20 per chilometro la misura dell'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto 3 maggio 1923, fissata in lire 4 a chilometro. Anche qui, l'aumento è dettato dall'andamento del costo della vita.

Notevole è, in questo disegno di legge, la disciplina che viene dettata per i consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori ed anche per i custodi. Infatti, non si può disconoscere che le stesse esigenze che hanno indotto il Governo a proporre degli aumenti per i testimoni valgono anche per queste categorie di ausiliari del giudice. È ben vero che, qui, non valgono le stesse ragioni dinanzi addotte per i testimoni, in quanto in questi ultimi casi vi è un obbligo d'ufficio. Ma, d'altra parte, l'aumento della vita è tale che non si può non estendere, anche a questa categoria, gli aumenti proposti. Circa l'indennità di soggiorno, si propone di apportare l'aumento nella misura di lire 2.800 per i laureati, 2.500 per i diplomati e 2.200 per i pratici. Con l'articolo 5, infine, si propone di elevare alla misura unica di lire 300 giornaliere l'indennità spettante ai custodi in materia penale. Questa indennità è ancora oggi fissata dall'articolo 102 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, nella misura di lire 1 e di lire 0,75, a seconda della categoria del luogo di custodia.

C'è soltanto da osservare che forse un po' tardi si provvede a questa modificazione.

Con gli articoli finali 6, 7 e 8 si dettano disposizioni per la compatibiltà delle nuove norme con quelle già esistenti. La spesa relativa viene coperta mediante riduzione per un corrispondente importo del « fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » mentre l'entrata in vigore della legge viene fissata al 1° ottobre 1964.

Non è il caso, signor Presidente e onorevoli colleghi, di soffermarci sulle esigenze che hanno dettato le disposizioni del disegno di legge in esame, e che sono unanimemente riconosciute; conviene, piuttosto, dare atto al Governo di aver tenuto presenti le osservazioni già sollevate in questa sede.

Rimane un punto, che ritengo utile raccomandare al Governo per giungere ad una adeguata soluzione: quello del pagamento a carico dell'erario dei testimoni di parte, soprattutto in materia penale.

Tenuto conto che la giustizia penale interessa la comunità come tale, e non certo le singole parti e tenuto conto che in funzione di questo interesse agisce il pubblico ministero, ma che in funzione dello stesso interesse collettivo agisce anche la parte civile che in concreto – nel processo penale – partecipa all'acquisizione di una giustizia attinente ad un interesse che è proprio della

collettività, non si vede perché non si debbano parificare – quanto al pagamento delle indennità – anche i testimoni di parte. Altrimenti, si produce – a mio modestissimo avviso – una disparità di trattamento che nuoce proprio ai fini dell'equilibrio del giudizio. I testi di parte finiscono per essere pagati in misura libera, cosa che dovrebbe essere impedita stabilendo, invece, il pagamento da parte del tribunale.

Non voglio dilungarmi: tutti intendono quello che voglio dire. Per non ritardare la approvazione del disegno di legge in discussione, penso che il particolare problema, cui ho accennato, possa essere accolto come raccomandazione del Governo, data la necessità di normalizzare, in sede di riforma dei codici, questo particolare aspetto della nostra procedura.

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa del deputato Milia, rilevo che essa riguarda lo stesso ogggetto del disegno di legge testé esaminato, e cioè la modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Poiché il disegno di legge governativo è più vasto, in quanto non contempla solo il caso dei testimoni, ma anche dei periti, interpreti, ecc., a mio parere questa proposta di legge risulta assorbita dal disegno di legge stesso.

La misura proposta dal collega Milia per le indennità spettanti ai testimoni e di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 29 luglio 1949, n. 499, è rispettivamente di mille, duemila e tremila lire. Sull'ammontare della indennità si potrebbe anche discutere, però bisogna tener conto dell'attuale situazione di bilancio – a tutti nota – che non consente aumenti nella misura proposta. Sicché – a mio parere – è necessario attenersi alle misure delle indennità secondo quanto proposto dal disegno di legge e per le quali esiste la copertura.

Concludendo, sono favorevole – ed in tal senso come relatore ne propongo l'approvazione – al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Indiscutibilmente, il disegno di legge, presentato dal Governo, costituisce un decisivo passo innanzi rispetto a quelle che erano le indennità stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 499 e 3 maggio 1923, numero 1043. Anche se non aderisco alle conclusioni dell'egregio relatore, noto che, effettivamente, per quanto riguarda le indennità giornaliere e di soggiorno esse corrispondono, press'a poco, a criteri di giustizia, in relazione all'attuale costo della vita. Però, signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito che questo disegno di legge fosse stato predisposto in maniera più ampia e completa perché ognuno di noi, che ha pratica giudiziaria, sa quel che succede in materia di compensi ai consulenti, ai periti, ai traduttori. Dato che le vigenti norme non stabiliscono la misura del compenso che si deve dare a un consulente tecnico, assistiamo, ogni giorno, a delle consulenze che, per tre quarti dell'elaborato, non servono in modo assoluto; lo stesso, poi, succede in materia balistica, ove si presenta al giudice un *dossier* di 20-30 pagine mentre la parte realmente afferente alla causa o alla soluzione del caso occupa un paio di fogli al massimo.

Ultimamente, a Napoli, venne trattata dal tribunale una gravissima causa. Si discuteva di un furto di quadri e si diceva che uno di questi appartenesse al Caravaggio. Fu nominato come consulente tecnico un professore dell'Istituto di belle arti. Ebbene, questi impiegò ben dodici pagine, allo scopo di dimostrare che non si poteva accertare il valore, perché il prezzo del quadro era di natura affettiva e non reale e qui vi innestò la storia di Rembrandt, il quale per vendere a buon prezzo i suoi quadri, era stato costretto a far spargere la voce che era morto. E quando chiesi a questo illustre professore se tale era il modo di fare una consulenza, egli mi rispose: « Se limitiamo il nostro elaborato a una o due pagine, il compenso è addirittura avvilente ».

Certo, chi ha pratica giudiziaria può confermare quanto ho esposto. Quello che succede, per esempio, in materia di consulenza psichiatrica, è qualche cosa di incredibile! Bisogna arrivare all'ultima pagina, dopo averne lette 50 o 60, per trovare una conclusione. Quindi, avrei preferito che discutendosi questo disegno di legge, anche la questione della retribuzione dovuta ai consulenti fosse stata approfondita e regolata.

La proposta circa il pagamento dell'indennità a carico dello Stato per i testimoni di parte è legata alla riforma del codice di procedura penale ed alla posizione del pubblico ministero nel processo. La figura del pubblico ministero come è oggi deve scomparire. Se arriveremo a strutturare la figura del pubblico ministero, non più soltanto come difensore del bene sociale offeso, ma quale organo che si pone sullo stesso piano delle altre parti del processo in modo da impedire che il ricco

possa disporre di una teoria lunghisima di testimoni e di consulenze di parte, mentre l'imputato povero non ha nemmeno i mezzi di chiamare a suo discarico due o tre testimoni, allora, ripeto, avremo attuato quel principio di giustizia, tante volte invocato.

Concludendo, sono favorevole al disegno di legge; sono pure favorevole a che la proposta di legge del deputato Milia si consideri assorbita; mi associo alle raccomandazioni che il relatore ha fatto nelle sue conclusioni, e voglio sperare che tutta questa materia possa essere, in un prosieguo di tempo molto prossimo, definita con maggiore certezza ed equità.

DE FLORIO. Innanzi tutto, signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo sulla opportunità di questa legge.

Tuttavia, per quanto attiene alle indennità per i testimoni, credo sia opportuno esaminare, anche in questa sede, quella che è una notevole lacuna del nostro ordinamento giudiziario: il problema dei testimoni ammessi, in sede penale, ad istanza di parte.

Questi testimoni, una volta ammessi, appartengono – come tutti gli altri – al processo. Non sarà inopportuno a questo proposito sottolineare la particolare natura del nostro processo istruttorio, per cui si svolge una istruttoria segreta senza la partecipazione della difesa, che si trova quindi – a processo istruttorio concluso – a dover tentare, sia pure tardivamente, di inserire nel processo quei testimoni a discarico che avrebbero potuto essere sentiti anche prima. Rimane, quindi, una sostanziale ingiustizia ed aberrazione nel voler pretendere che il testimone ammesso ad istanza di parte, ed acquisito al processo, venga pagato dalla parte. Così, colui il quale, attraverso questi testi, dimostri la propria innocenza – come spesso succede – viene ad essere personalmente gravato non soltanto dalle conseguenze di un processo, che in definitiva non meritava, ma anche da un onere patrimoniale.

Quindi, ritengo che una sostanziale ragione di equità e di giustizia debba far sì che – escludendo per il momento la figura del teste nel processo civile che, essendo imperniato sulla iniziativa di parte, richiede un esame in una sede forse più ampia – si riconosca che per quanto attiene al processo penale esiste realmente questa concreta esigenza della assoluta parità dei testi e che tale questione deve essere esaminata ed accolta nel corso della discussione di questo disegno di legge.

Sono d'accordo sulle considerazioni del collega Amatucci in merito alla seconda parte del disegno di legge.

Purtroppo i compensi ai consulenti tecnici, in genere, sono quanto di più pietoso vi sia nel nostro ordinamento giudiziario. Tanto per affrontare, così, alla garibaldina l'argomento, dirò che ci vorrebbe un albo dei consulenti tecnici; in secondo luogo, occorrerebbe una modifica nelle stesse voci delle perizie dato che i tribunali sono in contrasto l'uno con l'altro nella liquidazione di analoghi elaborati. Se i periti sono costretti, effettivamente, a stendere relazioni con diecine di pagine inutili – magari parafrasando i vari testi sacri della medicina legale – soltanto per amplificare la portata – spesso molto modesta – delle loro ricerche ed ottenere così una maggiore considerazione – solo in sede finanziaria – da parte del magistrato, è assolutamente necessario rivedere le ragioni di queste consuetudini per evitare inutili perdite di tempo.

In definitiva, concordo sul disegno di legge, anche per quanto concerne la misura delle indennità. Chiedo, però, che sia formalmente chiarito che tale indennità deve essere anticipata, comunque, dall'erario, anche per i testimoni ammessi ad istanza di parte, nel processo penale.

PRESIDENTE. Praticamente, si vuole che le indennità previste nel disegno di legge vengano estese ai testimoni chiamati dalla parte. Domando se si intenda concretizzare questo principio in un emendamento. Devo far presente che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in discussione e se questo emendamento venisse presentato ed approvato nel suo principio informatore, comportando una nuova spesa, dovrà, pur esso, venir sottoposto al parere della Commissione bilancio.

DE FLORIO. Comprendo le difficoltà del Governo, però dobbiamo registrare una esperienza negativa: per ragioni di bilancio, finiamo con il varare delle leggi monche o imperfette o inadeguate a certe esigenze che, pur tuttavia, ciascuno di noi sente. Quindi, dobbiamo cominciare – ritengo – con avere il coraggio di proporci di varare delle leggi che abbiano, sia pure nei loro limiti, un carattere di maggior respiro, di maggiore completezza rispetto ai fini che si propongono di raggiungere. Noi del gruppo comunista proporremo questo emendamento, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo in sede tecnica. Il disegno di legge che è stato assegnato per la decisione alla nostra Com-

missione, pur rappresentando un notevole passo avanti, non sana l'ingiusta disparità dei testi nel processo penale.

PRESIDENTE. Suggerirei la presentazione immediata dell'emendamento; in modo da conoscerne il testo esatto.

BERLINGUER MARIO. Ho l'impressione che non voteremo questa legge nella odierna seduta, anche se mi pare che l'orientamento di tutti i gruppi sia favorevole al principio affermato dal disegno di legge e dalla proposta di legge del collega Milia. Si è detto qui, per una svista, probabilmente, che la proposta di legge Milia andrebbe assorbita, io, invece, direi, abbinata al disegno di legge, proprio perché fra i due testi vi sono delle differenze soprattutto per quanto concerne la misura delle indennità che sono diversamente configurate nell'uno e nell'altro provvedimento. Comunque, ripeto, siccome già altre parti politiche si sono pronunciate; desidero dichiarare, a nome del gruppo socialista, che siamo favorevoli al principio informatore dei due progetti e, anzi, alla dilatazione quantitativa e qualitativa delle indennità previste.

Vorrei sottolineare alla vostra attenzione la questione giustamente prospettata dal collega De Florio. È un problema molto importante; è un principio assolutamente democratico. Ricordo una esperienza fatta a Genova, alla Corte d'assise d'appello, in sede di rinvio di una causa veramente eccezionale. Avevo difeso un imputato in Cassazione. La Cassazione aveva accolto il ricorso, rinviando alla Corte d'assise d'appello di Genova, dichiarando nella motivazione che la Corte di assiste di Cagliari aveva errato – entrava in fatto – nel respingere la richiesta subordinata, fatta in quella sede, per l'esame di alcuni testimoni. Mi pareva evidente che la Corte d'appello – accettando e dovendo accettare questa motivazione, per cui era proprio la Cassazione che stabiliva l'assunzione di questi testimoni – non dovesse accollare alla parte, che era miserrima, le spese per il viaggio e le indennità giornaliere dei testi. Viceversa non si è fatto così. E questo disgraziato di imputato, per un errore della Corte d'assise di Cagliari ha dovuto pagare il viaggio dalla Sardegna a quei testi che, *in loco*, erano stati esclusi. Questo è un caso limite.

Facciamo, adesso, due ipotesi: che la Commissione bilancio dia parere favorevole a questo emendamento, ed allora saremmo lietissimi. Potrebbe anche accadere – e confidiamo anche nell'intervento del rappresentante del Governo in quella sede – che la V Commissione sia contraria all'emendamento, ebbene, ciò non ci impedirebbe di approvare il disegno di legge nella sua attuale formulazione e, contestualmente, di presentare un ordine del giorno. Propongo, intanto, di formulare un ordine del giorno – che riscuota l'unanimità della nostra Commissione – in modo da impegnare il Governo su questo problema.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Volevo dare qualche chiarimento, sulla parola « assorbita » da me pronunciata. La proposta di legge del deputato Milia è identica al disegno di legge, identica anche nella formulazione. Poiché si parla di « svista » devo motivare. L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore: « La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliere ». La proposta di legge del collega Milia così dice: « La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 è elevata a lire mille giornaliere ».

L'articolo 2 del disegno di legge è così formulato: « La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del citato regio decreto è elevata rispettivamente a lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio e a lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno » e dal suo canto la proposta di legge Milia così si esprime: « La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del citato regio decreto, è elevata rispettivamente a lire 2.000 per ciascun giorno di viaggio e a lire 3.000 per ogni giornata di soggiorno ».

È chiaro che, essendo identici i due progetti di legge, la discussione sia abbinata, come il Presidente ha chiarito all'inizio della nostra seduta, ma è anche chiaro che, in conclusione, io, quale relatore, devo dire che, nel merito, la proposta di legge va assorbita. L'abbinamento è già stato dichiarato dal Presidente; il relatore, nella sua conclusione, dice: poiché il disegno di legge riguarda un oggetto più vasto di quello previsto dalla proposta Milia, si deve ritenere che, nel merito, questa proposta di legge sia assorbita dal disegno di legge.

BERLINGUER MARIO. Sono d'accordo.

REGGIANI. Concordo con le conclusioni alle quali, mi pare, stia per giungere questa mattina la nostra Commissione. Osservo, soltanto, che sarei in disaccordo con un provvedimento che prevedesse prima l'entrata in vi-

gore dell'aumento delle tariffe da corrispondersi ai testimoni d'ufficio e, solo in un secondo tempo, l'aumento per i testimoni citati dalle parti. Noi dovremmo legiferare in modo che il nuovo provvedimento preveda contemporaneamente l'entrata in vigore degli aumenti per entrambe le categorie di testi in quanto, altrimenti, verremmo ad operare una discriminazione ancora più grave di quella in atto, svalutando ulteriormente l'autorità dei testimoni di parte.

La parificazione dei testi di ufficio a quelli delle parti sarà anche utile per una maggiore conoscenza preliminare – da parte dei magistrati – della causa alla quale i testi si riferiscono. Fino ad oggi non c'è una norma che parifichi i testi indotti dalle parti a quelli presentati dal pubblico ministero. La parificazione avrà anche, come conseguenza, la riduzione della eccessiva dilatazione delle liste dei testi di parte, che non sempre sono utili all'economia del giudizio.

PRESIDENTE. Mi pare implicita – nelle parole del deputato Reggiani – una richiesta di sospensiva della discussione, nel caso in cui l'emendamento non fosse accolto dalla Commissione bilancio.

Ritiene il deputato Reggiani di dover insistere sulla sua richiesta, o non pensa che sia meglio che il provvedimento venga varato nel testo governativo?

REGGIANI. Se l'emendamento che estende le indennità ai testi di parte non fosse approvato, le conseguenze sarebbero abbastanza gravi e l'esperienza ce lo dice: stabiliremmo un altro precedente che andrebbe ad approfondire la discriminazione tra i testi dedotti dal pubblico ministero e quelli delle parti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono convinto della fondatezza di questa preoccupazione, però mi pare che il problema sia di carattere generale. Oggi esiste questa disparità, in quanto la figura del pubblico ministero riveste un carattere eminente che non è soltanto quello della pubblica accusa, ma è anche una figura che qualcuno ha voluto chiamare ibrida. In sostanza, il pubblico ministero promuove l'azione penale e la istruisce con una successione di atti di caratere inquisitorio che nel processo hanno importanza preminente. Tuttavia, in sede di celebrazione del processo vi è assoluta parità fra le parti: la pubblica accusa e la difesa, e tutti i testi, una volta acquisiti al processo, sono alla pari. Allora, dov'è la discriminazione?

REGGIANI. In astratto ella ha ragione ma, in concreto, resta il fatto che, fino a quando non si muterà questa disposizione, noi continueremo ad avvalorare un diverso prestigio fra i testi dedotti dall'accusa pubblica e quelli dedotti dalle parti. Mi permetto far rilevare che nel momento in cui si ha l'ammissione di un testimone questi non dovrebbe servire o l'una o l'altra parte ma unicamente l'interesse della società a che sia fatta giustizia nel caso in discussione.

Noi vediamo che, costantemente, l'ufficio del pubblico ministero sovraccarica i testi di accusa e ne ha il diritto, mentre la difesa è costretta a dei rimedi, a delle limitazioni, a dei sacrifici, perché evidentemente è in condizioni di disparità. Ora, semmai, il favore che merita la posizione dell'imputato postulerebbe una impostazione assolutamente contraria e non credo che si possa giustificare con delle ragioni d'ordine sistematico l'insistenza con cui si persiste su questa linea discriminatoria.

DELL'ANDRO, *Relatore.* Con l'aumento delle indennità ai testi d'ufficio sono aumentate anche le indennità ai testi di parte. Su questo non c'è dubbio.

REGGIANI. Siamo d'accordo, ma, in questo modo, rendiamo la causa ancora più difficile ed onerosa per la parte.

PRESIDENTE. La procedura dovrebbe essere diversa, nel senso che bisognerebbe depositare, prima, in cancelleria, le somme valutate necessarie. Ora, il problema è in questi termini: se si fa una questione di equiparazione di indennità, fra testi di parte e testi d'accusa questo aspetto è risolto dal provvedimento in esame, Se si fa, invece, una questione di origine, di provenienza della somma, cioè se debba essere erogata dall'erario o dalla parte privata, allora, il problema è più complesso, Vorrei, soprattutto, far presente questo: non è che un testimone indotto dalla parte debba essere necessariamente pagato dalla parte stessa. Dipende anche dalla diligenza dell'imputato, che nell'interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria o davanti all'autorità inquirente può indicare i testimoni che crede e, il pubblico ministero, poi, al processo, se sono utili, li convocherà. Ora, molto spesso capita che la parte è negligente e si giunge agli ultimi tre giorni, se non si arriva addirittura ai poteri discrezionali del tribunale per la richiesta dei testimoni.

FORTUNA. Come al solito quando la nostra Commissione giustizia tratta questi problemi essi si dimostrano interessanti e profondi.

Penso che tornerebbe utile al nostro guardasigilli qualche volta approfittare di queste

nostre discussioni. Vedere di più il ministro, sarebbe una sodisfazione veramente notevole da parte della Commissione giustizia.

Entrando nel merito vorrei aggiungere alcuni elementi, a quanto già discusso. Non penso che sia esatto affermare che il sistema processuale attuale consenta una differenza di peso fra i testi indotti dall'accusa e quelli della parte.

Il collega Reggiani diceva che ci sono due parti nel processo: il pubblico ministero e l'imputato. Tutti sono parte nel processo. Superparte è solo il giudice che in definitiva, ammette o non ammette. Nel caso della decisione istruttoria è il giudice istruttore; nel caso del dibattimento – con tutte le ammissioni dibattimentali – è sempre il giudice e, nel caso della indicazione testimoniale da parte della difesa, è il giudice che ammette o meno il testimone. Proprio di fronte al giudice in virtù del principio del contraddittorio, non vi sarebbe contraddittorio, se vi fossero due parti con pesi diseguali.

Stabilita questa obiezione di carattere sistematico, che mi pare valida, è ovvio che ne nasca uno squilibrio, nel momento in cui si stabilisce che un certo quantitativo di prove orali può esser aumentato o diminuito, in base alla capacità economica che ha una delle due parti nel processo. La parte pubblica non ha evidentemente questo problema. La parte privata, cioè l'imputato, può incontrare delle spese rilevanti, specialmente nei grossi processi.

Il fatto di rendere equivalenti queste indennità previste per i testimoni indicati nel disegno di legge, anche per altri testimoni, che qui non sono previsti, potrebbe rappresentare una legittima aspettativa dei testimoni indicati dalla parte, ma certamente questa equivalenza non può essere automatica.

Se, poi, la norma deve riguardare tutti coloro che sono chiamati a deporre – cioè anche i testi chiamati dalla difesa – non vedo perché vi debba essere una tassa aggiunta a carico di una delle parti...

PRESIDENTE. Questo è quello che sussiste tuttora!

FORTUNA. Ad ogni modo sentiamo la Commissione bilancio; su questo punto specifico e, eventualmente, potremo riprendere la discussione in altra seduta, dopo aver conosciuto il parere sulle conseguenze finanziarie dell'emendamento.

E giacché ci siamo, vorrei chiedere un chiarimento al relatore: questa misura delle indennità è valida anche per i testi che vengono assunti in sede istruttoria, dal giudice istruttore o dal pubblico ministero?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sì, essa è valida per tutti i testimoni chiamati in qualsiasi fase del processo.

FORTUNA. Un secondo punto che vorrei sottoporre alla attenzione degli onorevoli colleghi, riguarda gli operai pagati a giornata, che vengono chiamati quali testimoni. Secondo me, questi non devono venir reintegrati delle sole spese di viaggio e del soggiorno (e sarebbe bene chiarire il concetto di soggiorno, che etimologicamente significherebbe stare fuori sede), ma anche del lucro cessante in conseguenza del mancato percepimento del salario. Se si volessero considerare le 2.500 lire del « soggiorno » anche quale compenso per le ore di lavoro perdute, dovremmo rilevare che un operaio (e ciò potrebbe avere notevole importanza per un processo che si protragga per più udienze) perderebbe almeno un terzo del suo salario, che non viene reintegrato, senza contare le sue maggiori spese per i giorni di permanenza fuori sede.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Siamo proprio sicuri che non gli venga corrisposta ugualmente la giornata di lavoro?

FORTUNA. Mi consta che in molti casi essa sia trattenuta dal datore di lavoro. Ad ogni modo questo è un elemento che va valutato sul piano generale, e penso che nessuno possa essere privato della quota parte del compenso del proprio lavoro per le ore o le giornate che perde quale testimone ad un processo.

In conclusione, sono d'accordo sul principio informatore della legge proposta, sempre che venga accolto l'emendamento che sollecita l'equiparazione di tutti i testimoni indotti dalle varie parti nel processo penale e con l'obbligo del reintegro da parte dello Stato dei salari perduti dai testi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dalla discussione generale siamo penetrati in un argomento particolare di cui, tuttavia, debbo riconoscere il grande interesse. Per rimanere entro l'ambito delle norme procedurali che reggono la discussione in sede legislativa, e con l'esplicita riserva di trattare successivamente (allo scopo di fornire una indicazione di principio alla Commissione bilancio che dovrà esprimere il parere) la questione relativa all'emendamento sull'indennità ai testimoni di parte, chiedo se altri colleghi vogliano intervenire nella discussione generale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Come il nostro Presidente ha rilevato, la questione particolare ha sollevato tale interesse da identificarsi in un problema dai riflessi generali. Mi sia, quindi, consentito fare il punto su questo argomento rilevando che, come relatore, non posso più essere d'accordo con quello che sembra essere l'orientamento di molti colleghi. Riassumendo la discussione, bisognerebbe sottolineare quanto ha detto il sottosegretario, e cioè che qui – più che un fatto determinato dal compenso ai testimoni – si innova al principio stesso che caratterizza l'attuale nostro processo penale. Si deve, ancora, sottolineare che, finché il processo rimarrà strutturato nella maniera attuale – con un pubblico ministero che agisce nell'interesse della legge e, quindi, non sullo stesso piano delle parti – non è possibile aderire alle richieste poste perché implicano una modifica concettuale dell'attuale sistema processuale...

FORTUNA. Ma il pubblico ministero è parte!

DELL'ANDRO, *Relatore*. È parte pubblica e, malgrado i volumi scritti, non siamo ancora riusciti a chiarire cosa sia parte pubblica. Se portiamo l'indagine sulla natura del pubblico ministero, personalmente sono d'accordo sulla urgente necessità di una revisione della sua figura giuridica, tanto che oggi è lecito chiedersi: è una parte – e sullo stesso piano dei privati – oppure è un magistrato: forse un giudice che opera nell'interesse della legge?

Su questa necessità di una revisione non credo che esistano dubbi ed anche la nostra parte democratica cristiana – non dimenticatelo – concorda sulla necessità di una riforma totale del procedimento penale.

Se, però, consideriamo l'attuale sistema processuale dobbiamo rilevare che il pubblico ministero è parte, sì, ma parte pubblica. E come sono stato obiettivo nel riconoscere le incongruenze dell'attuale sistema processuale penale così, devo dire con la stessa obiettività che, mentre tutto può essere ammesso sul piano teorico, dato il nostro attuale sistema, non posso praticamente aderire all'emendamento annunciato, proprio perché per ora rimane fermo questo sistema. E allora – osserva il deputato Fortuna – si costringe la parte a pagare. Ma a questo punto vorrei obiettare: è proprio vero che la parte rinuncia alla assunzione di testimoni per non pagare mille lire di più? Basta pensare che vi sono cause così difficili che richiedono numerosi testi a discarico. Comunque, prima di concludere, vorrei esaminare bene la situazione, e – aderendo alla tesi del Presidente – sarei d'accordo che, qualora venisse presentato l'emendamento, si sospendesse la discussione per riprenderla dopo aver tranquillizzato le nostre coscienze con un esame approfondito della situazione, anche in relazione alla perdita delle giornate di lavoro da parte dei testimoni operai. Effettivamente la diaria non sopperisce alla perdita del salario del lavoratore conseguente alla mancata corresponsione della retribuzione per la giornata lavorativa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho molto apprezzato lo sforzo del deputato Fortuna per inquadrare nell'attuale sistema la modifica proposta. Nel sistema attuale del processo penale ci sono due parti e qui siamo d'accordo, ma dobbiamo anche essere d'accordo che c'è una disparità tra queste parti. La conferma di questo assunto la troviamo proprio nelle critiche che si fanno al sistema e nel fatto che i testimoni della parte privata sono a carico della stessa, tanto è vero che, volendo applicare l'emendamento Fortuna non verrebbe modificato solamente l'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, ma si intaccherebbe addirittura una specifica norma del codice di procedura penale. Modificando la disposizione che pone a carico della parte le spese dei testimoni, incidiamo su di un disposto della procedura penale. A questo punto può valere l'osservazione del deputato Reggiani: è opportuno o meno aumentare le indennità a tutti i testimoni? Il Governo ritiene che ciò sia opportuno, perché la situazione attuale è tale che la retribuzione di un testimone è del tutto irrisoria. D'altra parte vi è il grosso problema della riforma del codice di procedura penale, ed il Governo ne ha sottolineato nelle ultime dichiarazioni fatte al Parlamento l'impegno prioritario. Noi, qui, dobbiamo decidere se sia meglio attendere che il problema della caratterizzazione del processo penale venga sviscerato nel suo complesso, oppure se non convenga – anche per esigenze di tempo – provvedere, con la approvazione integrale del disegno di legge, a sopperire alle esigenze economiche dei testi, interpreti e periti. Mi pare che sarebbe ben difficile introdurre, durante questa discussione, al posto della sola rivalutazione delle indennità in dipendenza dell'aumento del costo della vita, una riforma che investe un aspetto determinante del sistema del nostro codice di procedura penale. Dico questo proprio perché riconosco che il problema oggi sollevato esiste realmente.

Per quanto riguarda l'altra osservazione in merito alla giornata di salario dell'operaio citato quale teste, vorrei avere la possibilità di ripensarci. Mi pare strano che nella contrattazione colletiva non sia previsto il compenso per questo pubblico servizio reso da testimoni.

DE FLORIO. È previsto soltanto per gli scrutatori in periodo elettorale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisognerebbe quindi, dettare una norma apposita. Perché non si potrebbe stabilire che questi tesimoni vengano pagati dai loro datori di lavoro? A me non pare – e lo dico anche molto accademicamente – che lo Stato si debba assumere un ulteriore onere, dal momento che già corrisponde una diaria. Qui il problema diventa di carattere sindacale: nel momento in cui un cittadino, sia esso pubblico dipendente oppure dipendente privato, va ad ottemperare ad un dovere verso la società, non è giusto che perda i suoi normali introiti e deve essere pagato come se avesse lavorato. Non so se il problema possa essere risolto con un semplice aumento della diaria, in quanto in essa è insito il carattere di compenso e non può sostituirsi al lucro cessante data proprio la sua diversa natura.

DELL'ANDRO, *Relatore.* Il problema di far carico di questo onere alla collettività anziché al datore di lavoro, è veramente serio e va esaminato a fondo.

PRESIDENTE. Come si era detto, conclusa la discussione generale e prima di passare all'esame degli articoli, allo scopo di fornire una indicazione alla Commissione bilancio, è opportuno esaminare a fondo l'argomento relativo alle indennità ai testimoni di parte che, per il suo interesse, ha in gran parte monopolizzato non solo i vari interventi ma anche le repliche del relatore e del Sottosegretario.

Mi sia consentita qualche personale osservazione. Credo sia opportuno considerare la figura del testimone sotto l'aspetto sociale che, in qualche modo, è paragonabile a quella del cittadino che compie il servizio militare assumendo un obbligo verso la società. Sotto il profilo del dovere sociale, è sempre giustificato il sacrificio che viene chiesto ai cittadini, e ciò senza addossarne l'onere allo Stato oppure al datore di lavoro, eccezione facendo per il caso in cui il datore di lavoro sia lo Stato stesso: per esempio, quando una guardia di finanza deve far da testimone, le viene corrisposto normalmente lo stipendio, ed in più ci sono delle indennità.

Il problema è complesso perché, se si esce dal principio della funzione eminentemente sociale del testimone, allora bisogna trovare un'altra formula, ed addebitare l'onere testimoniale allo Stato oppure al privato datore di lavoro.

A questo punto, prego gli onorevoli colleghi di voler dar lettura dei loro emendamenti.

DE FLORIO. Il mio emendamento al disegno di legge n. 1534 è così formulato:

« *Dopo l'articolo 3 inserire il seguente nuovo articolo:* « L'indennità nella misura indicata dai precedenti articoli va posta a carico dell'erario anche per i testi ammessi nel processo penale a richiesta di parte ».

DELL'ANDRO, *Relatore.* La portata di questo emendamento non si ferma al disegno di legge in esame, ma viene a travolgere l'articolo 419 del codice di procedura penale ove è detto che le parti private, non ammesse al gratuito patrocinio, debbono anticipare le spese per le citazioni e per le indennità all'interprete ed ai testimoni.

In realtà, la modifica proposta come emendamento, incide direttamente su di una norma del codice di procedura penale che non è stata mai posta all'ordine del giorno dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Effettivamente non c'è dubbio che si modifica l'articolo 419 del codice di procedura penale...

DELL'ANDRO, *Relatore.* Quindi, per approvare l'emendamento dovremmo preventivamente proporre la modifica di quell'articolo.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener presente questa osservazione del relatore: esiste l'articolo 419 del codice di procedura penale ove è stabilito che l'anticipazione delle spese per i testimoni è a carico della parte. Quindi, con l'emendamento proposto dal collega De Florio finiremmo con il modificare quell'articolo del codice di procedura penale. A questo punto, sorge veramente una questione procedurale circa l'ammissibilità dell'emendamento in quanto al nostro ordine del giorno vi è unicamente un disegno di legge che è delimitato, nella portata delle sue norme al solo aumento delle indennità oggi spettanti a testimoni, interpreti, periti e così via.

BISANTIS. Ritengo che noi, in ordine a questo problema, non possiamo adottare una decisione a carattere definitivo anche perché, attraverso la discussione, ho potuto rilevare che ci siamo soffermati soltanto sulla questione dei testimoni, che è importante, sì, ma che dal punto di vista economico, può incidere normalmente in misura limitata sul co-

sto complessivo del processo. Si tratta di indennità che generalmente non superano qualche decina di migliaia di lire. Ma il problema è più vasto, perché se noi arrivassimo a concludere che si possa modificare il codice di procedura penale e gravare sull'erario – salvo sempre il diritto dell'erario al recupero, se e quando riesce, di questa indennità – noi dovremmo affrontare anche il problema dei consulenti tecnici.

Si dice che i consulenti tecnici siano dei difensori tecnici, ed io ritengo più importante, alle volte, l'opera di un consulente tecnico di parte che non del testimone a discarico. Anzi, vorrei dire che nei processi più gravi e più importanti è proprio l'intervento di un consulente tecnico che chiarisce certe situazioni ed orienta anche il magistrato verso una soluzione diversa da quella prospettata dai periti d'ufficio. Ora, dovremmo stabilire che anche le spese attinenti alle consulenze tecniche di parte non vanno più anticipate dalle parti private, ma dall'erario, salvo il rimborso. Così, naturalmente, il problema s'ingrossa. Se arriviamo all'idea di porre a carico dell'erario la anticipazione delle spese per i testimoni di parte è altrettanto necessario, in base ai criteri che ho sentito enunciare, dire che per le consulenze tecniche di parte vale l'analogo principio. Ma la questione, come dicevo, si ingrossa e, quindi, dopo aver enunciate, queste questioni, è indispensabile vagliarle ed esaminarle a fondo. Inserire, in una leggina – resa urgente da una serie di motivi che sono noti a tutti e che prevede unicamente un ritocco delle indennità in atto – una norma che verrebbe a modificare sostanzialmente la base di tutta la difesa del procedimento penale, significherebbe porre in discussione anche un altro argomento, qual è quello del gratuito patrocinio, dato che in tali casi, l'imputato non è più tenuto ad anticipare le spese che vengono sostenute dall'erario.

Da un punto di vista di principio, di dottrina, sono d'accordo sulla opportunità di determinare una parità delle parti nel processo penale e consentire all'imputato il massimo sforzo difensivo. D'altra parte, mi pare che, in questo momento, sia bene esaminare attentamente se non convenga approvare questo disegno di legge così com'è rendendo giustizia proprio ai testimoni che sono così sacrificati, che perdono le loro giornate, che incontrano spese notevoli e facilitare loro il compito cui sono chiamati esaminando, in sede propria, il problema fondamentale, che è quello di consentire una maggiore efficacia all'azione della difesa.

SFORZA. La questione sollevata dal collega Bisantis è di notevole interesse, ma il relatore ha posto una pregiudiziale e, cioè, che non si possa ritenere estesa la delega conferita alla nostra Commissione per l'approvazione del disegno e della proposta di legge alla modifica di un articolo del codice di procedura penale Non mi pare che questa tesi possa accogliersi, in quanto non si tratta di modificare tutta una disposizione o un istituto del codice di procedura penale, ma soltanto di una modifica parziale, limitatamente a quanto si attiene alla anticipazione delle spese per i testimoni. La nostra Commissione è stata investita di questo specifico problema proprio con la delega alla trattazione dei due provvedimenti in discussione, cioè aumento della indennità ai testimoni; quindi, il tema è questo: entità dell'aumento, però, nell'ambito di questo tema, ben si può accogliere un emendamento tendente a spostare l'onere delle spese. Comunque, la Presidenza della Commissione può anche sottoporre il quesito al Presidente della Camera per ottenere la formale estensione della delega.

Ben può il presidente della Camera delegarci anche a riformare tutto il codice di procedura penale.

L'osservazione del collega Bisantis è acuta, però dal punto di vista pratico essa non ha molta importanza: ammettiamo che la difesa di un imputato chieda una perizia psichiatrica e che il giudice la ammette ritenendola utile ai fini di una giusta soluzione della causa. In tal modo la perizia diventa atto di ufficio, ed allora quand'è che la parte deve anticiparne le spese? Soltanto quando non si accontenta della perizia di ufficio e desidera nominare un consulente proprio. Ma questa è una cosa che capita di rado, in cause di eccezionale importanza, per cui non è necessario andare a riaprire quella che il collega Bisantis ha chiamata questione chiusa e che rischia, altrimenti, diventare più difficile e complicata.

Insisterei, perciò, nell'emendamento così com'è formulato, limitando la questione soltanto ai testimoni e non anche ai periti.

BOSISIO. Siamo qui per discutere in sede legislativa il disegno di legge n. 1534 che è – a mio avviso – una delega avente un carattere ben definito nei suoi limiti, in quanto riguarda l'aumento delle indennità soltanto per i testimoni ed i tecnici introdotti dalla stessa autorità giudiziaria. Se noi volessimo modificare l'articolo 419 del codice di procedura penale, usciremmo dai limiti del disegno di legge che è oggi al nostro esame.

Sono, perciò, del parere che, allo stato attuale delle cose, sia opportuno approvare il disegno di legge così come viene proposto, per cominciare ad ovviare agli inconvenienti lamentati. Può anche darsi che la nostra approvazione di oggi possa servire quale base per le proficue modifiche di un domani. Uscire dai limiti di questo disegno di legge significherebbe apportare, con una legge che ha caratteristiche tutte proprie e delimitate, modifiche a quei criteri basiliari su cui oggi è ancora incardinato il nostro codice di procedura penale.

FORTUNA. Quando il Presidente della Camera rimette, in sede legislativa, un provvedimento ad una determinata commissione, essa è investita di tutti i poteri che ha l'assemblea, in ordine a quel provvedimento...

DELL'ANDRO, *Relatore*. Esattissimo! In ordine a quel provvedimento, cioè per l'oggetto in esso contemplato e solo per questo.

FORTUNA. Allora non insisto; ha ragione!

PRESIDENTE. Ho meditato su questo problema soprattutto tenendo presente quanto ha detto un momento fa il relatore, ricordandoci l'articolo del codice di procedura penale che esplicitamente ed inequivocabilmente pone le spese testimoniali a carico della parte che chiede la ammissione di testi a discarico.

Ho tenuto conto anche dell'osservazione fatta dal deputato Bosisio e di quanto ha detto il collega Sforza a sostegno della ammissibilità di questo emendamento basandosi sul fatto che non si tratta di apportare delle modifiche a tutto il codice di procedura penale ma, soltanto, ad un singolo punto di un solo articolo. Vorrei richiamare alla memoria degli onorevoli colleghi un autorevole precedente: tempo fa, discutemmo una analoga questione e la Presidenza della Camera ci dette questa risposta: « Le Commissioni in sede legislativa ricevono dalla Assemblea un mandato specifico per trattare proposte o disegni di legge per la materia che in essi è contemplata. L'estensione della proposta o del disegno di legge a materie non contemplate nel provvedimento originario determinerebbe un eccesso di potere delle Commissioni rispetto alla delega ricevuta ». Ora, se noi leggiamo attentamente il titolo di questo disegno di legge, che dice: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dall'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale », penso che si debba convenire con la precedente interpretazione data dalla Presidenza della Camera perché questo emendamento, se da un lato – per quanto attiene alla copertura spesa – ci tranquillizza perché, in effetti, trattandosi di testimoni le spese sono anticipate dalla parte, d'altro canto incide inevitabilmente ed inequivocabilmente su una disposizione del codice di procedura penale.

Non penso sia dunque questa la sede opportuna per trattare detto emendamento.

DE FLORIO. Ritiriamo l'emendamento, lo trasformeremo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento, presentato dal deputato Fortuna, è così formulato:

« *All'articolo 2 del disegno di legge aggiungere il seguente comma:* « Resta salvo il diritto del testimone di chiedere all'erario il rimborso dei salari o stipendi non percepiti a causa dell'assenza dal lavoro per l'adempimento della deposizione testimoniale ».

FORTUNA. La formulazione dell'emendamento è affrettata e perciò stesso suscettibile di variazioni. Concettualmente comprende sia il disoccupato che percepisca l'indennità di disoccupazione, quanto il sottoccupato oltre che coloro i quali, pur essendo pienamente occupati, non possano fruire di una disposizione contrattuale per cui il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere al dipendente il pieno salario anche nel caso di assenza dal lavoro quando si rechi a testimoniare in un processo. Sottolineo che nella formula da me proposta ho volutamente introdotto il sistema della richiesta caso per caso, proprio per evitare pericolose generalizzazioni.

BOSISIO. Mi pare che anche su questo emendamento si dovrebbe sentire il parere della Commissione bilancio, in quanto l'approvazione di questo principio comporterebbe un onere notevole. D'altro lato una simile disposizione sarebbe difficilmente applicabile nella generalità dei casi, perché mentre alcune categorie di lavoratori sono tutelati nei confronti dei datori di lavoro dai contratti collettivi, altri, non lo sono; e penso che si verrebbero a creare delle ingiustizie.

BAVETTA. Mi pare che, invece, la più semplice soluzione possa trovarsi elevando la indennità giornaliera ed adeguandola a quello che è il costo reale della vita. In tal modo si eviterebbe tutta la procedura del rimborso.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Bavetta, se accolta, permetterebbe di allontanare le preoccupazioni sollevate dall'emendamento Fortuna. Infatti, un emendamento che proponga solamente l'aumento dell'indennità

già prevista nel disegno di legge è sempre ammissibile, salvo il parere della Commissione bilancio.

Debbo rilevare, però, che la stessa relazione che accompagna questo disegno di legge si richiama al principio fondamentale dell'onere sociale, per ogni individuo, di rendere la testimonianza. L'indennità dovrebbe coprire, secondo il collega Bavetta, il lucro cessante ed il danno emergente mentre, evidentemente, lo Stato ha ritenuto, nel fissare questi indennizzi, ancorché insufficienti - ma sopportabili dal bilancio - di contemperare le proprie possibilità economiche con il dovere sociale della testimonianza.

La Commissione è libera di presentare emendamenti per aumentare le indennità previste, ed anch'io potrei essere personalmente favorevole, ma si verrebbe ad urtare contro le disponibilità del bilancio. Se per passare dall'ammontare delle indennità di cui al precedente disegno di legge decaduto con la fine della scorsa legislatura il Governo ha dovuto fare sforzi notevoli, e ciò proprio per adeguarsi a quelle che erano le richieste dei colleghi Kuntze, Breganze, Amatucci, Pinna ed altri (e dalle 300 lire siamo passati alle 700 per l'indennità ai testi, dalle 500 alle 1.400 per la indennità dei giorni di viaggio; dalle 800 alle 2.500 lire per la diaria di soggiorno, mentre l'indennità chilometrica è passata da 4 a 20 lire) non so quale sorte potrebbe avere ogni ulteriore richiesta di aumento.

Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione in ordine alla possibilità della presentazione di un emendamento sull'aumento delle indennità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Si tratterebbe di rifare tutti i conti e reperire nuovi fondi mentre, in base alle attuali misure, sono già stati reperiti 50 milioni di lire per le indennità da corrispondersi dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964.

PRESIDENTE. I cinquanta milioni per i tre mesi corrispondono a 200 milioni di lire per un intero anno.

Di fronte a questa dichiarazione del rappresentante del Governo, chiedo al proponente se intenda insistere sul mantenimento dello emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisogna tener conto anche del fatto che, fino a quando resterà in vigore l'attuale sistema, ogni ulteriore aumento di indennità verrà a gravare anche sulla parte privata per i testimoni da essa dedotti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! A questo punto, se il collega Fortuna dovesse soprassedere alla presentazione del suo emendamento e trasformarlo, eventualmente, in ordine del giorno, potrei dichiarare chiusa la discussione generale e rinviare la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

I problemi sollevati sono di notevole importanza, ma sono tutti legati e subordinati a una soluzione che potrebbe intervenire fra non molto, e mi riferisco alla riforma del codice di procedura penale, e ciò anche in relazione alle ultime dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio, onorevole Moro.

FORTUNA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Fortuna. La Commissione bilancio è, pertanto, chiamata ad esprimere il suo parere sul testo originario del progetto di legge.

In attesa che detto parere pervenga, invito i colleghi che intendano presentare degli ordini del giorni di farli pervenire alla segreteria della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI